

# ADDIZIONALI NELLE BOLLETTE ENERGETICHE: AUTUNNO CALDO PER LE AZIENDE UTILITIES?



A cura di **Christian Faggella** e **Marco Contini**

**P**otrebbe rivelarsi un autunno particolarmente caldo per le Aziende Energetiche italiane.

Non tanto (e non solo...) per l'emergenza Covid-19 (che, purtroppo) tutt'ora incombe sul nostro Paese, ma a causa di alcune pronunce emanate dalla Suprema Corte in tema di addizionali provinciali alle accise per la fornitura di energia. I nostri lettori (e in particolar modo le Aziende) potranno verificare con mano, andando a spulciare i dettagli delle bollette elettriche di qualche anno fa (ci riferiamo in particolare, alle fatture recapitate nel corso degli anni 2010 e 2011) che tra le imposte applicate risultano esposte due distinte voci di debito: l'"accisa sull'energia elettrica" e l'"addizionale enti locali", ritenuta - quest'ultima - illegittima dalla Corte di Cassazione.

I Giudici hanno infatti rilevato come - all'atto pratico - l'imposta addizionale costituisca una mera duplicazione degli oneri già corrisposti dagli utenti finali ai fornitori di energia a titolo di accise (queste, invece, sì, correttamente richie-


ste), accogliendo le istanze proposte da alcune Aziende Private e aprendo così il varco alle richieste di rimborso che molte Utilities stanno già ricevendo da parte di utenti finali.

La Corte ha infatti evidenziato come l'imposizione di un addizionale (provinciale, in tal caso) alla voce di accisa (tributo notoriamente indiretto, e volto sostanzialmente a "colpire" i consumi) non trovava alcuna giustificazione secondo la normativa Europea (e in particolare ai sensi della Direttiva 2008/118 CE) che invece, nel confermare la possibile introduzione ed applicazione di imposte c.d. "addizionali", specifica come le stesse debbano essere dotate di una loro finalità non individuabile, tuttavia, in esigenze meramente bilancistiche quali quelle riferibili, invece, al caso di specie.

Anche se le pronunce risalgono all'ottobre dello scorso anno, gli impatti visibili sulle Compagnie del settore hanno iniziato a vedersi solamente nei primi mesi del 2020 (bruscamente poi interrotto dalle vicende sanitarie che hanno interessato tutti noi) per ritornare in auge al rientro della pausa estiva. Ci aspettiamo quindi che le Aziende Energetiche ricevano nei prossimi mesi un boom di richieste di restituzione somme...

...anche perché la Cassazione, evidentemente consapevole dell'impatto che queste sentenze avrebbero potuto avere sul settore, ha fornito delle vere e proprie linee guida agli utenti interessati, delineanti la *road map* da seguire per il recupero di queste poste di credito. Ecco alcuni passaggi salienti che riteniamo utile condividere:

- **Interlocutore passivo e destinatario della richiesta di rimborso** sarà il fornitore di energia, parte del rapporto contrattuale (a suo tempo) in essere con l'utente finale. La Corte ha previsto che in prima battuta debba essere la società Energetica a restituire le poste illegittimamente corrisposte dalle Aziende clienti.



La Domanda diretta nei confronti della Pubblica Amministrazione è prevista in via residuale in capo al cliente finale solo in caso di impossibilità (o eccessiva onerosità) ad ottenere ristoro direttamente dal fornitore (ovviamente, comprovando documentalmente queste circostanze).

E' ammissibile, anche, ritenere che il venditore, dopo avere refuso la parte istante, possa rifarsi sull'Amministrazione competente per recuperare, a sua volta, l'addizionale versata.

- **Competenza Giurisdizionale:** la Corte ha espressamente escluso l'interessamento delle Commissioni Tributarie in favore del Giudice Civile davanti al quale, in caso di insuccesso di ogni tentativo stragiudiziale di recupero, andrà formulata domanda di ripetizione dell'indebitato, allegando - a supporto delle pretese restitutorie - copia di tutte le bollette dalle quali risulti esposta la doppia imposizione (oltre ovviamente alla prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione che, nel caso di specie, è di 10 anni).

Le specifiche peculiarità della situazione, e la casistica da noi già esaminata, ci inducono a pensare che una delle maggiori difficoltà in cui si imbattono gli utenti finali interessati sarà proprio quella di recuperare tutte le fatture utili alla determinazione del *quantum debeatur* e ad istruire la posizione presso il fornitore (o, in via gradata, presso il Tribunale).

Come dicevano, i periodi temporali potenzialmente interessati da azioni massive di recupero saranno solamente gli anni solari 2010 (per le poste creditorie eventualmente non ancora cadute in prescrizione) e 2011, atteso che già dall'anno 2012 dalle bollette era stata eliminata l'addizionale incriminata.

E' verosimile ritenere, dunque, che molti clienti finali interessati dalla vicenda, nei prossimi mesi, potrebbero spingere sull'acceleratore per avviare l'iter idoneo al re-

cupero delle somme, dovendo agire rapidamente per contrastare i termini di prescrizione che, essendo ormai al limite, ogni mese, erodono parte del credito ripetibile.

Da qui e per tutto il 2021, le Aziende Energetiche saranno verosimilmente inondate dalle richieste di rimborso soprattutto da parte di quei soggetti commerciali che, per tipologia di attività (si pensi solo alle aziende con impianti produttivi, alberghi e ristoranti) e in ragione di consumi massicci di energia possono inoltrare richieste di rimborso per importi del tutto non trascurabili ... tenendo a mente che le addizionali venivano (ovviamente) calcolate in misura percentuale rispetto ai consumi effettivi...